

PROTEZIONE DELLA NATURA E BIODIVERSITÀ

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA BIODIVERSITÀ (in ordine cronologico)

Principali Convenzioni internazionali

Convenzione per la protezione degli uccelli del 18/10/1950 sottoscritta a Parigi (Convenzione di Parigi)

e' una Convenzione Internazionale firmata a Parigi, che ha per oggetto la protezione di tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico. Venne formulata nell'intento di modificare ed ampliare la preesistente "Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura" firmata a Parigi il 19/03/1902.

In Italia è stata notificata con **Legge N° 812 del 24/11/1978**.

Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, sottoscritta a Ramsar (Convenzione di Ramsar)

firmata a Ramsar, in Iran, il 02/02/1971, la Convenzione riconosce il ruolo fondamentale di una corretta gestione dell'ambiente per la salvaguardia della biodiversità, in particolare per le specie ornitiche legate agli ambienti acquatici e zone umide.

In Italia la Convenzione è stata ratificata con **D.P.R. 13/03/1976 n. 448**, e resa esecutiva con il **Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184: Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di Importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982** (Gazz. Uff., 15 maggio, n. 111).

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale

Convenzione firmata a Parigi il 23/11/72, che considera come "patrimonio naturale":

- i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico;
 - le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delineate, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione;
 - i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.
- Ogni stato firmatario si impegna a individuare, tutelare, valorizzare le zone in questione al fine di trasmetterle alle generazioni future.

La Convenzione è stata ratificata in Italia con **Legge 06/04/1977 n. 184**

Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione (CITES) (Convenzione di Washington)

sottoscritta a Washington il 3 Marzo 1973, ed emendata a Bonn il 22 Giugno 1979. la Convenzione disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna o flora selvatiche (vive o morte) minacciate di estinzione, comprendendo anche sotto prodotti o derivati delle medesime, quale strumento di conservazione ed incremento delle relative popolazioni attraverso una utilizzazione sostenibile.

Nella presente vengono considerate "Specie" e "Specimen" intendendo per:

Specie: ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato.

Specimen: qualsiasi animale vivo o morto, parte di animale o prodotto da esso derivato purché facilmente identificabile; qualsiasi pianta viva o morta, parte di pianta o prodotto da essa derivato purché facilmente identificabili.

Aderiscono alla Convenzione 161 Paesi. In Europa è disciplinata dal Regolamento UE 338/97 modificato da ultimo dal **Regolamento (CE) n.2724/2000** e dal **Regolamento 191/2001/CE** che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

La ratifica da parte dell'Italia c'è stata con la **Legge 19 dicembre 1975, n. 874**.

Altri atti italiani correlati alla Convenzione:

- il **Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983: Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione** (Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 64, del 5 marzo).

- la **Legge 07/02/1992 n. 150: Disciplina dei reati relativi alla applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale della specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 03-03-1973, di cui alla legge 19-12-1975 n° 874 e del regolamento CEE n° 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e le detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e la incolumità pubblica**.

-il **Decreto Ministeriale 4 settembre 1992** (Gazz. Uff., 7 settembre, n. 210): Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973.

- la **Legge 13/03/1993 n. 59: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12-01-1993 n° 2 recante modifiche e integrazioni alla legge 07-02-1992 n°150 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione**.

Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento (Convenzione di Barcellona)

il 16 febbraio del 1976, le Parti contraenti della Convenzione si impegnarono a prendere, individualmente o congiuntamente, ogni misura necessaria per proteggere e migliorare l'ambiente marino nella zona del Mare Mediterraneo. In particolare, per prevenire, diminuire e combattere l'inquinamento in tale zona, l'attenzione sarà focalizzata su quattro forme di inquinamento: quello dovuto allo scarico da parte di navi e di aeromobili; quello causato dalle navi; quello derivante

dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e degli strati sottostanti; quello di origine tellurica.

In Europa, la **Decisione 77/585/CEE**, permetterà agli Stati membri della Comunità, di aderire alla Convenzione, nonché al **Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili**. Questi due strumenti, che mirano a limitare l'inquinamento nell'area del Mediterraneo, sono stati sottoscritti nel 1976 da Grecia, Spagna, Francia, Italia, ed in seguito dai paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo (complessivamente 21 paesi).

Atti italiani: **Legge 27 maggio 1999, n. 175 Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.**

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per la riduzione dei gas di serra (Protocollo di Kyoto)

L' 11 dicembre del 1977 si riunirono a Kyoto quasi 10.000 delegati, osservatori e giornalisti che parteciparono a questo importantissimo evento, in cui fu approvata la decisione 1/CP.3 per l'adozione di un Protocollo, secondo il quale i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione (i Paesi dell'est europeo) si impegnano a ridurre, per il periodo 2008–2012, il totale delle emissioni di gas responsabili del riscaldamento del pianeta. Questi gas, detti gas di effetto serra, sono:

- l'anidride carbonica;
- il metano;
- il protossido di azoto;
- i fluorocarburi idrati;
- i perfluorocarburi;
- l'es fluoruro di zolfo.

La riduzione dovrà essere di almeno del 5%, e l'anno di riferimento per la riduzione delle emissioni dei primi tre gas è il 1990, mentre per i rimanenti tre, che sono anche gas lesivi dell'ozono stratosferico e che per altri aspetti rientrano anche nel Protocollo di Montreal, è il 1995.

Il Protocollo di Kyoto è stato aperto alla firma il 16 marzo 1998. Entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali i paesi sviluppati le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% della quantità totale emessa nel 1990 da questo gruppo di paesi, lo abbiano ratificato. Parallelamente, le Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici continueranno ad adempiere agli impegni assunti a norma della Convenzione e si prepareranno per la futura applicazione del Protocollo.

La Comunità Europea ha firmato il protocollo il 29 aprile 1998 e lo ha reso esecutivo con la **Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002** (Gazzetta ufficiale L 130, 15.05.2002).

L'Italia ha ratificato la Convenzione con la **Legge 1 Giugno 2002, n. 120: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997** (GU n. 142 del 19-6-2002-Suppl. Ordinario n.129).

Attualmente Il Protocollo è stato ratificato da 119 Paesi (più del doppio dei 55 richiesti), ma una clausola impone che per entrare in vigore, il trattato debba rappresentare nazioni che nel 1990 (anno di riferimento) hanno prodotto almeno il 55% delle emissioni globali di biossido di carbonio (anidride carbonica). Per ora siamo al 44,2%, dal momento che gli

Stati Uniti (36,1% delle emissioni di CO₂) hanno deciso di non ratificarlo. Quindi l'adesione della Russia con il suo 17,4% potrebbe essere decisiva. E' quanto sarà discusso a Milano, dal 1° al 12 dicembre 2003, dove si terrà il **nono vertice mondiale sul clima (COP9)**. L'organizzazione della COP9 è affidata al Segretariato della Convenzione ONU sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). (<http://unfccc.int/cop9>)

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici - Convention on Migratory Species, CMS- (Convenzione di Bonn).

La Convenzione adottata a Bonn nel 1979, ma entrata in vigore quattro anni dopo, ha come obiettivo la conservazione a livello globale della fauna selvatica, specialmente delle specie migratrici. Con essa, gli Stati contraenti si impegnano a:

- conservare o ripristinare l'habitat della specie minacciata;
- prevenir, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo gli effetti negativi di attività o di intralci che ostacolano la migrazione della specie;
- prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed opportuno, i fattori che minacciano o potrebbero minacciare ulteriormente la specie

la Convenzione è stata approvata in Europa con **Decisione [82/461/CEE](#) del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica**

In Italia è stata ratificata con la **Legge 25 gennaio 1983, n. 42: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979** (Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 48, del 18 febbraio)

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna)

Fu adottata a Berna nel 1979. Con Decisione 82/72/CEE del Consiglio Europeo del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), le parti contraenti riconobbero l'importanza degli habitat naturali ed il fatto che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale che va preservato e trasmesso alle generazioni future. Quindi si impegnarono a:

- attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali;
- integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente;
- promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat

La Convenzione viene ratificata e resa esecutiva in Italia con la **Legge n. 503 del 5 agosto 1981** (Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 250, del 11 settembre).

Convenzione per la protezione delle Alpi

fatta a Salisburgo il 7 novembre del 1991, la Convenzione delle Alpi riguarda un'area comprendente 8 Stati. Consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e del quale fanno parte numerosi popoli e Paesi, riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate, le Parti contraenti si impegnano a sviluppare programmi comuni o integrati di conservazione, studio ed osservazione sistematica.

Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB)

con la Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity, CBD), è il primo accordo globale ed esteso, rivolto a tutti gli aspetti della diversità biologica: risorse genetiche, specie ed ecosistemi. Riconosce, per la prima volta, che la conservazione della diversità biologica è un problema comune per l'intera umanità e parte integrante del processo di sviluppo. E' stata firmata dalla Comunità e da tutti gli Stati membri nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992.

Sono previste linee strategiche comuni a tutte le Parti contraenti, una conoscenza del patrimonio nazionale della diversità biologica attraverso una rete nazionale di informazioni, il monitoraggio costante dello stato della biodiversità con la costituzione di un Osservatorio nazionale, e conservazione in situ, mediante una rete di Aree Protette.

La Convenzione fu approvata dal Consiglio Europeo con **Decisione 93/626/CEE**, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica.

E' stata attuata in Italia con il **DPR dell'8 settembre 1997, n. 357**

Convenzione del paesaggio

aperta alla firma a Firenze nell'ottobre del 2000, la Convenzione riconosce il paesaggio come una risorsa la cui qualità e diversità vanno salvaguardate e gestite attraverso una cooperazione a livello europeo. Ciò richiede un'analisi conoscitiva delle tipologie paesaggistiche esistenti, l'individuazione delle fonti di impatto, e il monitoraggio delle componenti che richiedono tutela.

Principali Direttive e Regolamenti Europei

Direttiva n. 79/409/CEE del 2/04/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli)

la direttiva "Uccelli selvatici", adottata all'unanimità dal Consiglio rappresenta il primo e uno dei più importanti atti normativi dell'UE in materia di conservazione della natura, ed istituisce un ampio programma di protezione dell'avifauna selvatica minacciata all'interno dell'Unione. Tale programma di protezione si articola in azioni mirate alla conservazione degli habitat (istituzione di ZPS - Zone a Protezione Speciale) ed il ripristino dei biotopi distrutti. Inoltre è prevista una serie di divieti che riguardano minacce dirette per gli uccelli (come la distruzione deliberata di uova e nidi), il controllo di attività associate, come il commercio di esemplari vivi o morti. Viene disciplinata la caccia, limitando le specie soggette a pratiche venatorie, nonché i relativi periodi e metodi di caccia. Gli Stati membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat di questi uccelli:

In Italia è stata emanata la **Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992** di recepimento della Direttiva 79/409/CEE (G U n. 46 del 25 febbraio 1992). Contiene norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Direttiva n. 92/43/CEE del 27/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat)

è la normativa di recepimento a livello europeo della Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro. Essa va a completare le azioni messe in atto dalla Direttiva Uccelli, con lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali.

Spetta agli Stati membri:

- favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori;
- proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).

Per **habitat di interesse comunitario** (elencati nell'allegato I della Direttiva) si intendono quegli habitat che rischiano di scomparire o che costituiscono esempi notevoli delle caratteristiche tipiche di una o più delle cinque zone biogeografiche europee: Alpina, Atlantica, Macaronesica, Continentale, Mediterranea.

Le **specie di importanza comunitaria** (elencate negli allegati II, III e IV della Direttiva) vengono suddivise in base alla loro consistenza numerica o al livello di minaccia, e quindi suddivise in specie in pericolo, specie rare, specie endemiche.

Sulla base di tale Direttiva, gli Stati membri dell'Unione Europea identificano i **Siti di Importanza Comunitaria** (SIC), intesi come aree che aiutano a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat o una specie della flora e della fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente contribuendo così al mantenimento della biodiversità. Una volta che un sito di importanza comunitaria viene definitivamente individuato, lo Stato membro designa tale area come **zona speciale di conservazione** (ZSC.), il più rapidamente possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il

mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi rilevati nonché alla luce dei rischi di degrado o di distruzione che incombono su detti siti.

L'insieme delle zone speciali di conservazione costituiscono una rete ecologica coerente denominata **Natura 2000**. Entrano a far parte della rete anche le zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Uccelli". **Natura 2000** deve garantire il mantenimento o all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche di cui agli allegati della direttiva "Habitat" , nella loro area di ripartizione naturale.

Il Regolamento **LIFE** rappresenta lo strumento finanziario di attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat". In Italia grazie al programma **LIFE BIOITALY**, sono state identificate e proposte circa 270 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 2.800 Siti di Interesse Comunitario (SIC) attualmente al vaglio di apposite commissioni a livello europeo. Inoltre, completate, è stato avviato il progetto LIFE cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente, "Verifica delle Rete Natura 2000" che prevede la messa a punto di piani di gestione per alcuni siti campione. Tali piani dovranno fungere da modelli di gestione per le altre aree appartenenti a Rete Natura 2000 attraverso la formulazione di linee guida gestionali generali per ciascuna tipologia di sito.

In Italia è stato emanato il **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357** di recepimento della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997). Il Decreto è stato in parte modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. (G.U. n. 124 del 30.05.2003)

VI Programma Comunitario d'azione in materia di ambiente

il 22 luglio del 2002, con Decisione 1600/2002/CE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno approvato il VI Programma Quadro Europeo per l'Ambiente, che definisce le aree prioritarie di intervento per i prossimi dieci anni ed oltre. Il programma ruota attorno a quattro aspetti ambientali: cambiamento climatico, ambiente e salute, natura e biodiversità, gestione delle risorse naturali. Vengono individuati gli interventi per affrontare le emergenze, e proposti nuovi metodi per conseguire gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere.

Per scongiurare la minaccia alla sopravvivenza di molte specie e dei loro habitat, si richiede piena attuazione della rete Natura 2000 (secondo quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat") ed una più efficace tutela del paesaggio e delle zone rurali. Inoltre, si annunciano nuove iniziative di salvaguardia dell'ambiente marino.

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL PERCORSO NORMATIVO PER LA PROTEZIONE
DELLA NATURA E BIODIVERSITÀ**

CONVENZIONE	DATA	NORME ITALIANE COLLEGATE	OGGETTO
CONVENZIONE DI PARIGI	18/10/50	L. 24/11/78, n.812	Protezione degli uccelli
CONVENZIONE DI RAMSAR	2/2/71	DPR 13/3/76, n.448	Conservazione zone umide
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE MONDIALE	23/11/72	L. 6/4/77, n.184	Protezione zone di elevato interesse naturalistico
CONVENZIONE DI WASHINGTON - CITES	3/3/73	L. 19/12/75, n.874	Controllo del commercio di specie minacciate
CONVENZIONE DI BARCELLONA	16/2/76	L. 27/5/99, n.175	Protezione del Mar Mediterraneo
PROTOCOLLO DI KYOTO	11/12/77	L. 1/6/02, n.120	Riduzione dei gas di serra
DIRETTIVA UCCELLI	2/4/79	L. 11/2/92, n. 157	Conservazione degli uccelli selvatici
CONVENZIONE DI BONN	23/6/79	L. 25/1/83, n.42	Conservazione specie migratorie
CONVENZIONE DI BERNA	19/9/79	L. 5./8/81, n.503	Conservazione vita selvatica e ambiente in Europa
DIRETTIVA HABITAT	27/5/92	DPR 8/9/97, n. 357	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche
CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA	7/6/92	L. 14/2/94, n. 124	Protezione della biodiversità
VI PROGRAMMA COMUNITARIO D'AZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE	22/7/02	Del. CIPE 2/8/02, n. 57	Programma Quadro Europeo per l'Ambiente

ALTRE IMPORTANTI NORME ITALIANE:

- **Legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso)** G.U.R.I. 22 agosto 1985, n. 197 **Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.** Aggiornata dal D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, individua le aree naturali sottoposte a vincolo paesaggistico.

- **Legge n. 394 del 6/12/1991, Legge Quadro sulle aree protette.**

Detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Essa classifica le aree naturali protette ed istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette:

- Parchi nazionali
- - Parchi naturali regionali o interregionali
- - Riserve naturali
- - Zone umide di interesse internazionale

La legge è stata aggiornata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 e dalla legge 23 marzo 2001,n.93.

- **D.M. 10 maggio 1991 Istituzione del registro delle aree protette italiane** (Gazz. Uff., 12 giugno, n. 136). Il registro delle aree protette italiane, è curato dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente; costituisce la raccolta ufficiale dei dati amministrativi e cartografici, relativi alle aree protette istituite in Italia sia da parte dello Stato che delle Regioni, ed è aggiornato con periodicità semestrale.

- **Legge n. 157 del 11/02/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.** Viene regolamentata l'attività di caccia nei confronti della fauna selvatica, definita come tutte le specie di mammiferi e di uccelli con popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie elencate nell'art.2

- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 20/01/1999 Modifica degli allegati A e B del D.P.R. 8/09/1997, 357/97, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE.** Aggiornamento degli elenchi di habitat e specie da tutelare, dopo l'accesso nell'Unione Europea di alcuni nuovi Stati.

- **Decreto ministeriale 3 aprile 2000 Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE**

- **Decreto ministeriale 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.** Sono dettate le Linee Guida per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE) e del recente VI Programma Europeo per l'Ambiente. Esse hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione dei piani di gestione per i siti della Rete Natura 2000, costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione Europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), i quali

garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.

- **Delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57 Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia** individua gli strumenti, gli obiettivi, le aree tematiche principali e gli indicatori per monitorarne lo stato di attuazione conoscenza stato e trend degli elementi che richiedono conservazione valutare le fonti di impatto, valutare l'adeguatezza dei sistemi di conservazione.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.** Esso sostituisce interamente l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 (Valutazione di incidenza) per adeguarlo alla disciplina comunitaria. nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
- **Provvedimento 24 luglio 2003: Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.** (GU n. 205 del 4-9-2003- Suppl. Ordinario n.144). La Conferenza, in virtù del soppresso Comitato per le aree naturali protette, approva l'elenco ufficiale aggiornato delle aree Protette italiane, messe in Allegato.